

(N. 1328)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Bilancio

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956

Estensione dell'articolo 156 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, ai servizi pubblici di linea di navigazione interna.

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, l'Amministrazione governativa ha la facoltà di esentare dall'imposta proporzionale di registro, applicando il solo diritto fisso, gli atti di concessione di ferrovie, quello di cessione della concessione, nonchè i contratti con cui Province, Comuni e Consorzi stipulino mutui per la costruzione di ferrovie.

Le stesse norme, o altre analoghe e di più ampia portata, vigono per la quasi totalità dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Infatti il citato articolo 156 si applica alle tranvie extra urbane in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 273 del medesimo testo

unico, ed agli impianti con trazione a fune ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, che all'articolo 10 stabilisce l'applicabilità alle funivie delle disposizioni che disciplinano le tranvie extra urbane.

Per le filovie, l'ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge 19 giugno 1940, n. 840, prevede la registrazione col pagamento della sola imposta fissa degli atti di concessione e convenzioni addizionali, degli atti di cessione della concessione e di subconcessione, degli atti con cui gli Enti locali accordino sussidi e degli atti di appalto per impianti elettrici e provviste di materiali.

Per le autolinee, infine, la legge 5 dicembre 1941, n. 1490, prevede la registrazione con

imposta fissa degli atti di concessione definitiva, di cessione di essa, di determinazione di sussidi da parte di Enti locali, nonchè l'esenzione per la registrazione degli atti di concessione provvisoria.

Dalle riportate disposizioni appare evidente la volontà del legislatore di ammettere al beneficio della registrazione a imposta fissa tutti gli atti riguardanti le concessioni di pubblici servizi di trasporto, assicurando in questo campo quella uniformità di trattamento fiscale che trova la sua giustificazione ed il suo fondamento, oltre che in evidenti ragioni di carattere perequativo, anche nel fatto che i servizi stessi, pur attuati con forme e mezzi diversi, rispondono tutti a finalità di pubblico interesse.

Peraltro la disposizione di favore non può, allo stato attuale, applicarsi ai servizi pubblici di linea di navigazione interna.

Anche detti servizi, anteriormente all'entrata in vigore del Codice per la navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del Regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631, venivano assentiti in

concessione sulla base del testo unico succitato, con conseguente applicazione dell'articolo 156.

Con l'emanazione di detti Codice e Regolamento, la navigazione interna è stata regolata da norme specifiche, nelle quali non è stata prevista la possibilità di limitare al solo diritto fisso l'imposta di registrazione dei relativi atti di concessione, onde questi dovrebbero essere assoggettati alle imposte ordinarie di registro.

Il diverso trattamento che verrebbe applicato, tra i servizi pubblici assentibili in concessione, ai soli servizi di navigazione, sarebbe contrario agli esposti principi di perequazione tributaria; d'altra parte è necessario, nel pubblico interesse, favorire l'incremento dei servizi in parola, non sostituibili con altri mezzi di trasporto, e le cui rilevanti spese di impianto non sono, generalmente, bilanciate da favorevoli risultanze di esercizio, talchè è sovente necessaria l'erogazione di sovvenzioni statali per assicurarne la continuazione.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge che prevede, nell'articolo unico, l'estensione ai servizi pubblici di linea di navigazione interna delle disposizioni dell'articolo 156 del ripetuto testo unico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai servizi pubblici di linea di navigazione interna, assentiti in concessione ai sensi dell'articolo 225 del Codice della navigazione e dell'articolo 99 e seguenti del Regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, sono estese le disposizioni dell'articolo 156 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.